



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Mauro MOCCI	- Presidente
Vincenzo PICARO	- Consigliere
Stefano OLIVA	- Consigliere
Cesare TRAPUZZANO	- Rel. Consigliere
Francesco CORTESI	- Consigliere

ha pronunciato la seguente

R.G.N. 23018/22

C.C. 26/5/2026

Proprietà –
Rimozione rifiuti a
cura di terzi –
Rimborso spese

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 23018/2022) proposto da:

██████████ S.r.l., in persona del suo legale
rappresentante *pro – tempore*, rappresentata e difesa dagli Avv.ti

████████████████████

- ricorrente -

contro

██████████ – ██████████ S.p.A., in persona del
suo legale rappresentante *pro – tempore*, rappresentata e difesa
dall'Avv. ██████████

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n.
2263/2022, pubblicata il 28 giugno 2022, notificata a mezzo PEC
il 28 giugno 2022;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 26 maggio 2026 dal Consigliere relatore Cesare
Trapuzzano;



letta la memoria illustrativa depositata nell'interesse della
ricorrente, ai sensi dell'art. 380-*bis*.1. c.p.c.

FATTI DI CAUSA

1.- Con decreto ingiuntivo n. 280/2018 del 9 gennaio 2018, il
Tribunale di Milano intimava il pagamento, a carico [REDACTED]
[REDACTED] S.r.l. e in favore della [REDACTED] -
[REDACTED] S.p.A., della somma di euro 12.044,94, a titolo
di rimborso delle spese sostenute per gli interventi eseguiti tra il
23 dicembre 2014 e il 24 settembre 2015 per la rimozione di
rifiuti abbandonati da terzi nel sottopasso di via [REDACTED] e
nell'adiacente strada di collegamento, spese di cui avrebbe dovuto
farsi carico la [REDACTED]

Con atto di citazione notificato il 19 febbraio 2018, [REDACTED]
[REDACTED] S.r.l. proponeva opposizione, contestando che
sulla stessa gravasse alcun obbligo di eseguire la suddetta attività
di rimozione dei rifiuti.

Si costituiva in giudizio la [REDACTED] [REDACTED] - [REDACTED]
[REDACTED] S.p.A., la quale concludeva per il rigetto
dell'opposizione.

Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 2451/2020,
depositata il 21 aprile 2020, accoglieva l'opposizione e, per
l'effetto, revocava il provvedimento monitorio opposto,
dichiarando che nulla era dovuto per la causale dedotta, in
mancanza di alcuna prova dell'effettivo esborso sostenuto.

2.- Con atto di citazione notificato il 26 ottobre 2020, la
[REDACTED] - [REDACTED] S.p.A. proponeva appello
avverso la pronuncia di prime cure, lamentando: - che aveva



fornito la prova dell'esecuzione degli interventi di rimozione dei rifiuti, attività di manutenzione che [REDACTED] era obbligata a svolgere; - che aveva fornito la prova dell'incarico conferito alla [REDACTED] ai fini dello svolgimento di tale attività; - che aveva prodotto la relativa fattura emessa da [REDACTED] nei suoi confronti; - che si era riconosciuta debitrice di quest'ultima per l'importo in questione; - che [REDACTED] non aveva mai contestato il suo obbligo manutentivo con riguardo alla strada di cui era proprietaria, obbligo che comunque derivava dai patti stipulati in occasione dell'esproprio dell'area, con cui era stata prevista la servitù di passaggio.

Si costituiva nel giudizio di impugnazione [REDACTED] [REDACTED] S.r.l., la quale chiedeva il rigetto dell'appello principale e spiegava appello incidentale, attraverso cui deduceva: - la carenza di legittimazione passiva di [REDACTED] - l'inesistenza, a carico di [REDACTED] di obblighi afferenti alla pulizia del tratto coperto dal sottopassaggio; - la mancanza di prova del quantitativo e della tipologia di rifiuti rimossi dalla [REDACTED] dalla zona del cavalcavia di via [REDACTED] - la mancanza di prova dell'*an* e del *quantum* dell'avvenuto pagamento del debito per il quale [REDACTED] [REDACTED] aveva agito in restituzione, il quale costituiva il presupposto dell'azione di regresso svolta; - la novità dell'argomento secondo cui l'obbligo manutentivo di [REDACTED] con riguardo alla strada di collegamento, sarebbe derivato da patti e condizioni diverse da quelle di cui al decreto di esproprio, ossia dalla circostanza che [REDACTED] non avesse mai contestato di essere proprietaria della strada.



Decidendo sul gravame interposto, la Corte d'appello di Milano, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva l'appello principale e, per l'effetto, in riforma della pronuncia impugnata, respingeva l'opposizione proposta dalla [REDACTED] verso il decreto ingiuntivo n. 280/2018 del 9 gennaio 2018 e la condannava al pagamento, in favore della [REDACTED] - [REDACTED] della somma di euro 12.044,94, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, primo comma, c.c. dal 17 novembre 2015 al saldo.

A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: *a)* che [REDACTED] non aveva mai contestato alcunché con riguardo all'obbligo di provvedere alla rimozione dei rifiuti dalla strada di collegamento al sottopasso, di cui pacificamente era proprietaria, ed anzi aveva affermato che tale obbligo di rimozione gravava comunque, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 14 del d.lgs. n. 285/1992, sul proprietario del fondo su cui i rifiuti erano stati abbandonati, così indirettamente riconoscendo di essere il soggetto effettivamente obbligato ad effettuare la rimozione di detti rifiuti dalla strada; *b)* che conseguentemente, in assenza di specifica tempestiva contestazione, doveva ritenersi accertata la sussistenza dell'obbligo, in capo a [REDACTED] di provvedere alla manutenzione della strada di collegamento di cui la stessa era proprietaria; *c)* che, con riferimento al sottopasso di via [REDACTED] nel decreto prefettizio del 9 maggio 1973 - con cui era stato disposto l'esproprio in favore di [REDACTED] dell'area sulla quale era stato realizzato il sottopasso - era stata prevista la costituzione di una servitù di passo sotto il manufatto, che sarebbe stato realizzato da [REDACTED] in favore del fondo



di proprietà del soggetto espropriato nonché di tutti i fondi rimasti interclusi dalla realizzazione dell'autostrada, decreto espropriativo in cui era stabilito, tra l'altro, che sarebbe stata a carico del proprietario del fondo dominante – che aveva subito l'esproprio dell'area realizzata per la costruzione del sottopasso – la manutenzione, a propria cura e spese, del tratto di strada coperto dal manufatto autostradale; d) che la suddetta prescrizione, regolarmente trascritta nei registri immobiliari, era incorporata nel diritto di servitù costituito in favore del fondo dominante e, quindi, aveva natura reale; e) che [REDACTED] con successivi atti di acquisto – nei quali era stato sempre previsto il trasferimento, unitamente alla proprietà del fondo, anche di tutte le servitù attive e passive, apparenti e non, come pervenute alla parte venditrice in forza del titolo di proprietà –, era subentrata agli originari soggetti espropriati nella proprietà del fondo a cui favore risultava costituita la servitù e, quindi, anche nelle obbligazioni di carattere reale connesse al suddetto diritto; f) che nel concetto di manutenzione ordinaria di una servitù di passo rientrava quantomeno l'attività diretta a mantenere pulita la strada, così da consentirne il passaggio, e quindi almeno l'attività di rimozione di qualunque cosa (compresi evidentemente i rifiuti abbandonati) costituisse un ostacolo al passaggio; g) che [REDACTED] con l'atto di opposizione, non aveva mosso alcuna contestazione specifica né al fatto che [REDACTED] avesse effettivamente eseguito la rimozione dei rifiuti dalle aree emarginate, né che tale attività avesse il costo effettivamente indicato, e – in ogni caso – i costi sostenuti erano congrui, sicché il fatto che [REDACTED] non avesse fornito la prova di aver pagato la [REDACTED] per la



somma di euro 12.044,94, era del tutto irrilevante, stante che risultava provato che tale attività doveva essere eseguita da [REDACTED] ed invece era stata eseguita da [REDACTED] per un importo adeguato, tenuto conto peraltro che, avendo sottoscritto per accettazione le fatture emesse da [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] si era così comunque riconosciuta debitrice delle somme fatturate.

3.- Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, [REDACTED] [REDACTED] S.r.l.

Ha resistito, con controricorso, la [REDACTED] - [REDACTED] [REDACTED] S.p.A.

La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 e/o n. 5, c.p.c., in ordine alla sussistenza a carico della [REDACTED] dell'obbligo di provvedere alla raccolta e alla rimozione dei rifiuti dal sottopasso di via [REDACTED] e dalla relativa strada di collegamento, la violazione e falsa applicazione dell'art. 81 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 24 Cost., e degli artt. 2697, 2643, 1032, 1051 e 1069 c.c. nonché l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte di merito ritenuto che [REDACTED] fosse coinvolta nel decreto di esproprio, in quanto proprietaria dei fondi limitrofi, nel cui interesse era stata costituita la servitù del sottopasso per accedere ai fondi interclusi, sebbene, non avendo acquistato i terreni espropriati,



non fosse mai diventata avente causa della ditta espropriata e quindi titolare delle ulteriori obbligazioni manutentive.

Osserva l'istante che la [REDACTED] sarebbe stata proprietaria solo di un fondo posto nell'area a sinistra dei terreni espropriati e quindi avrebbe goduto della servitù di passo, in quanto proprietaria di fondi interclusi, ma non sarebbe mai subentrata alla ditta espropriata.

2.- Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss., 2697, 2643, 1032, 1051 e 1069 c.c., per avere la Corte territoriale attribuito, in violazione dei criteri ermeneutici di interpretazione dei contratti, ai proprietari dei fondi limitrofi gli obblighi di manutenzione di qualsiasi cosa che non fosse il manufatto di sottopasso propriamente inteso, laddove detta manutenzione, peraltro limitata, sarebbe stata pattuita tra la società espropriante e la ditta espropriata, così estendendo le pattuizioni manutentive ai fondi confinanti interclusi verso cui era stata validamente costituita la servitù d'uso del sottopasso per accedere ai propri fondi.

2.1.- I due motivi – che possono essere scrutinati congiuntamente, in quanto avvinti da evidenti ragioni di connessione logica e giuridica – sono inammissibili.

E questo perché, attraverso tali censure, la ricorrente tende a contestare una circostanza riconosciuta in sede di opposizione (come già osservato dal Tribunale), in ordine alla sua successione nella posizione della ditta espropriata quanto all'area limitrofa a quella oggetto dell'intervento espropriativo, con il conseguente



onere manutentivo gravante sulla stessa, in forza delle prescrizioni di cui al decreto prefettizio citato.

Segnatamente, rispetto al manufatto di sottopasso, il decreto di esproprio e la nota di trascrizione del titolo prevedevano che la ditta espropriata dovesse provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione del tratto di strada coperto dal manufatto autostradale limitatamente ad esso tratto, ivi comprese cunette, pozzi perdenti, smaltimento di acque, restando, invece, a carico della società per l'autostrada [REDACTED]-[REDACTED] [REDACTED] soltanto la manutenzione del manufatto di sua proprietà.

La rivalutazione di tale circostanza (ossia dell'intervenuto subentro nell'area limitrofa a quella espropriata, originariamente di proprietà della ditta espropriata, con l'assunzione dei relativi obblighi) è preclusa in sede di legittimità (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021; Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Sez. 6-5, Ordinanza n. 9097 del 07/04/2017; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

3.- Con il terzo motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 112, 115 c.p.c. e dell'art. 1069 c.c., per avere la Corte distrettuale sostenuto che [REDACTED] era proprietaria della strada di collegamento e che, in tale qualità, era tenuta alla manutenzione di detta strada, in ragione del riparto manutentivo ordinario spettante al proprietario del fondo, benché [REDACTED] avesse azionato la propria richiesta monitoria fondandola sul decreto di esproprio, che pacificamente non avrebbe previsto obbligazioni manutentive sulla strada di



collegamento, ma avrebbe costituito sulla strada stessa una servitù di passaggio a favore della ditta espropriata e di tutti gli altri fondi interclusi per effetto della costruzione dell'autostrada.

Obietta l'istante che la Corte d'appello avrebbe anche erroneamente affermato che [REDACTED] era la proprietaria della strada di collegamento e, in forza di ciò, sarebbe stata tenuta a pagare le somme richieste.

3.1.- Il motivo è infondato.

Infatti, espressamente, sin dal ricorso monitorio, la richiesta di rimborso delle spese per la rimozione dei rifiuti è stata avanzata sia relativamente alle opere di pulizia svolte direttamente sul sottopasso di via [REDACTED] sia per quelle effettuate sull'adiacente strada di collegamento.

Strada di collegamento rispetto alla quale è rimasto incontestato che la [REDACTED] fosse proprietaria.

Solo in sede di legittimità tale titolo è stato tardivamente contestato.

4.- Con il quarto motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione e falsa applicazione dell'art. 192, terzo comma, del d.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 14 del d.lgs. n. 285/1992 nonché dell'art. 1069 c.c., per avere la Corte del gravame reputato che le spese per la rimozione dei rifiuti sulla strada di collegamento ricadessero su [REDACTED] che si sarebbe riconosciuta proprietaria della relativa area, sebbene la fattispecie fosse regolata dalla normativa speciale citata sulla rimozione dei rifiuti su strada e non già dalla norma generale in tema di riparto manutentivo.



Assume l'istante che la rimozione dei rifiuti non avrebbe potuto ricondursi nell'ambito dell'attività manutentiva di pulizia dei luoghi, fuoriuscendo dall'ambito della manutenzione ordinaria.

4.1.– Il motivo è infondato.

Infatti, trattandosi di strada di collegamento gravata da servitù di passaggio, il relativo proprietario era tenuto a far fronte alla sua manutenzione, comprensiva anche della pulizia dai rifiuti, in ragione del vantaggio percepito dal suo utilizzo (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 6653 del 15/03/2017; Sez. 3, Sentenza n. 949 del 15/02/1982; Sez. 2, Sentenza n. 72 del 12/01/1976).

5.– Con il quinto motivo la ricorrente adduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, c.p.c., in ordine alla questione relativa alla sussistenza del diritto di [REDACTED] di ottenere il rimborso del costo sostenuto per la rimozione dei rifiuti, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 116 c.p.c., 1180 e/o 1299 e 2033 c.c. nonché l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte di seconde cure ritenuto irrilevante la circostanza che [REDACTED] non avesse fornito la prova del pagamento a [REDACTED] della somma di euro 12.044,94 richiesta in sede monitoria, essendosi riconosciuta debitrice di [REDACTED] quanto a detta somma, come fatturata da quest'ultima.

Espone l'istante che l'azione di ripetizione avrebbe presupposto la prova dell'adempimento/estinzione dell'obbligazione per conto del terzo mentre, nella specie, [REDACTED] non aveva fornito la prova del proprio adempimento.

5.1.– Il motivo è fondato.



Il diritto al rimborso è stato, infatti, giustificato all'esito della pretesa azionata dalla ditta incaricata della rimozione dei rifiuti, come comprovata dalla fattura emessa, il cui importo è stato reputato congruo.

Da ciò è stato desunto che la [REDACTED] fosse debitrice verso la [REDACTED] per l'importo indicato (ossia tenuta a corrispondere detta somma), il che avrebbe legittimato la prima a richiedere la corresponsione della stessa somma nei confronti della parte su cui ricadevano gli obblighi di manutenzione del sottopasso e della strada di collegamento.

Il diritto al rimborso è stato, dunque, riconosciuto, non già alla stregua dell'avvenuto pagamento della somma richiesta dalla ditta incaricata della rimozione dei rifiuti, bensì sulla scorta dell'obbligo di farvi fronte, come ricavabile dalla fattura emessa dalla [REDACTED] a fronte dell'accertato smaltimento di detti rifiuti.

In proposito, si evidenzia, per un verso, che la fattura proveniente da un terzo estraneo al giudizio, relativa a rapporti tra questo ed una delle parti in causa, va inquadrata fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo in quanto dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché essa è idonea ad offrire elementi probatori, liberamente utilizzabili dal giudice per la formazione del suo convincimento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15037 del 17/07/2015; Sez. 3, Sentenza n. 23788 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 14122 del 27/07/2004; Sez. 3, Sentenza n. 10 del 06/01/1982; nello stesso senso Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21205 del 24/07/2025; Sez. 2, Ordinanza n. 18486 del 07/07/2025).



Nondimeno, per altro verso, in difetto della dimostrazione dell'avvenuto saldo di detta fattura (è pacifico che la fattura emessa non fosse quietanzata), il diritto alla ripetizione non spetta, appunto perché l'invocato rimborso di una spesa postulava, già sul piano logico, che fosse stata data la prova dell'effettivo esborso sostenuto – *recte* dell'avvenuto pagamento in favore del terzo – (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 5980 del 23/02/2022).

6.– In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni esposte, il quinto motivo del ricorso deve essere accolto mentre i rimanenti motivi devono essere respinti.

La sentenza impugnata va, dunque, cassata, limitatamente al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi al seguente principio di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

«Ai fini del riconoscimento del diritto al rimborso delle spese sostenute, non è sufficiente che il richiedente abbia prodotto la fattura non quietanzata attestante la richiesta di pagamento proveniente dal terzo incaricato della prestazione resa, essendo, altresì, necessario che sia fornita la prova dell'effettivo esborso delle somme di cui si chiede il rimborso».

P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione

accoglie il quinto motivo del ricorso e rigetta i restanti motivi;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e
rinvia la causa alla Corte d'appello di Milano, in diversa



composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, in data 26 maggio 2026.

Il Presidente

Mauro Mocci

